

Manifesto Patrocinio Patrocinio a spese dello Stato: una battaglia a tutela dei Giovani Avvocati e della libertà di scelta del difensore Dopo il no del Governo al trasferimento in sede deliberante del DDL 1912 l'intervento dell'AIGA dà un'accelerazione alla riforma - Il patrocinio a spese dello stato costituisce un impegno prioritario per l'AIGA che ha continuato a proporre modifiche per realizzare un sistema più equo ed efficiente. - A tali richieste ha risposto la Camera dei Deputati licenziando un DDL poi passato all'esame della Commissione Giustizia del Senato ove l'AIGA, nel corso dell'audizione del 13/3/2003, ha presentato mirati emendamenti. - Il 26 novembre 2003 la Commissione ha raggiunto un accordo su alcune modifiche che recepivano molte delle proposte avanzate dall'AIGA ed ha richiesto parere al Governo per il trasferimento alla sede deliberante. - A fronte di un sorprendente parere contrario del 19 marzo 2004, i Giovani Avvocati hanno chiesto al Ministro della Giustizia di mutare tale determinazione ed hanno ottenuto che il Governo, il 1° aprile 2004, abbia dato parere favorevole al trasferimento dell'esame del DDL in sede deliberante: condizione che ha permesso una rapida approvazione in Senato (il 7 aprile 2004) ed un immediato passaggio alla Camera per il varo definitivo di modifiche indispensabili: - per rimediare all'ingiusta esclusione dalla difesa dei meno abbienti di quegli avvocati che non abbiano maturato 6 anni di iscrizione; - per garantire al cittadino la libertà di scelta del proprio difensore. Il DDL 1912 approvato dalla Commissione del Senato ha accolto le seguenti modifiche proposte dall'AIGA: Anzianità [art. 81 TU n. 2 lett. c)]. L'attuale sistema prevede quale requisito per l'inserimento negli elenchi dei patrocinatori tenuti dai CdO, un'anzianità di 6 anni d'iscrizione all'albo. La Commissione Giustizia del Senato, conformemente a quanto richiesto dall'AIGA e modificando quanto deliberato dalla Camera, ha escluso la proposta di differenziare la disciplina del settore penale da quello civile (ed assimilati), ha mantenuto la previsione degli elenchi ed ha ridotto la soglia di anzianità (ancorché l'AIGA ne avesse chiesto la totale eliminazione) a 2 anni. Attitudine professionale [art. 81 TU n. 2 lett. a)]. L'AIGA ha proposto di valutare la professionalità del difensore non più in base all'anzianità, ma in forza dell'obbligatoria frequenza di corsi di formazione (al pari di quanto prescrive l'art. 29, 1 bis, disp. att. c.p.p. per la difesa di ufficio). La Commissione Giustizia del Senato, concordando sulla genericità del requisito attitudinale denunciata dall'AIGA, ha previsto che l'attitudine debba discendere dalla esperienza professionale specializzata. Momento della liquidazione dei compensi [art. 83 TU n. 1]. L'AIGA ha chiesto di colmare una evidente svista del legislatore che ha ommesso d'includere il difensore tra i soggetti ai quali spetta, al termine di ogni fase, la liquidazione dei compensi. La Commissione Giustizia del Senato ha recepito l'integrazione proposta. L'AIGA: - esprime compiacimento per la sensibilità mostrata dai componenti della Commissione Giustizia del Senato e dal suo Presidente eprofonderà ulteriore impegno per la definitiva approvazione del DDL da parte della Camera; - insiste sulla necessità che le forze politiche prendano progressivamente in esame quelle proposte avanzate dai Giovani Avvocati su questioni inaffrontate ovvero: - l'eliminazione del differente meccanismo di ammissione tra i giudizi penali e quelli civili ed assimilati; -l'istituzione di una commissione da insediare nei CdO (ed integrata da magistrati ed altri soggetti) cui affidare la liquidazione dei compensi (commissione e competenze già previste, per i giudizi tributari, dall'art. 137 e ss. del T.U. 115/02), previo parere del magistrato che ha trattato il procedimento ed al quale si potrebbe riservare il potere di impugnazione del decreto di liquidazione. La sottrazione al giudice della competenza in materia di

liquidazione: - attenuerebbe l'altissima percentuale di reclami cui sono oggi soggetti i decreti liquidativi emessi dai giudici (liberi di abbandonarsi alla più ampia ed immotivata discrezionalità); - risolverebbe il contrasto sul rimborso della tassa versata al CdO per il rilascio del parere di congruità che alcuni giudici non riconoscono, altri riconoscono in percentuale del compenso effettivamente liquidato ed altri ancora riconoscono nell'intero importo percepito dal CdO per il parere rilasciato. Roma, 8 aprile 2004 Il Presidente Avv. Mario Papa